

Dal 20 settembre operative le 21 nuove sezioni specializzate, L'opinione degli avvocati d'affari

# Tribunali delle imprese al via tra aspettative e timori

Pagine a cura  
di MARIA CHIARA FURLÒ

**T**ribunali delle imprese, si parte. Gli studi legali d'affari sono tutti d'accordo sulle buone intenzioni delle nuove sezioni specializzate in materia societaria al lavoro a pieno regime dallo scorso 20 settembre. Sono invece un po' più tiepidi su quelle che potranno essere le effettive conseguenze pratiche di questa innovazione in campo giudiziario. Per ragionare su queste bisognerà aspettare di vederli all'opera sul «campo», soprattutto per la competenza territoriale e per l'effettivo carico dei giudici.

La novità in tema di giustizia societaria, cioè le sezioni specializzate in materia di impresa, istituite dal cosiddetto decreto Liberalizzazioni (decreto legge n. 1 convertito con legge n. 27/2012) sono partite senza avere cause pendenti, nel senso che sono di loro competenza solo le nuove controversie societarie. Le sedi si trovano all'interno di ogni Tribunale e Corte d'appello dei capoluoghi regionali (con le eccezioni della Val d'Aosta che rientrerà sotto l'orbita di Torino e degli uffici in surplus di Catania e Brescia) ed erediteranno la giurisdizione precedentemente in capo alla tutela della proprietà intellettuale e industriale, cui si sommano, tra le altre, le controversie in materia di antitrust, il trasferimento di partecipazioni, e i ricorsi contro gli appalti pubblici di importanza comunitaria.

## Ma fu vera rivoluzione?

Una piccola rivoluzione, quella fortemente voluta dal ministro della giustizia Paola Severino, su cui *AvvocatiOggi* ha voluto fare il punto a poche settimane dalla partenza, sentendo alcuni professionisti esperti in materia di contenzioso societario, per cercare di capire se davvero l'introduzione delle nuove sezioni specializzate per le imprese porterà un vento di cambiamento in questo settore della giustizia italiana.

Ottimistico, seppure con qualche riserva, il commento di Augusta Ciminelli, partner dello studio legale *Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli*.

Supplemento a cura  
di ROBERTO MILIACCA  
[rmiilacca@class.it](mailto:rmiilacca@class.it)

**& Partners.** «Questa iniziativa ha certamente un valore positivo», spiega la Ciminelli. «In linea teorica, l'introduzione del Tribunale delle imprese potrebbe costituire un utile strumento per conferire efficienza e competitività non solo al sistema giudiziario, ma anche al sistema economico italiano. Sarebbe auspicabile tuttavia un intervento del legislatore di più ampio respiro, che incida direttamente non solo sulle specifiche competenze dell'organo giudicante, ma anche sulle norme del codice di diritto, facendo tesoro delle precedenti esperienze. Mi riferisco in particolare al c.d. processo societario, abrogato dopo poco più di cinque anni dall'entrata in vigore, che ha mostrato sin da subito limiti evidenti (ad esempio nei procedimenti multi-parti).

Secondo Vincenzo Giangiacomo, partner di *Cms Adonino Ascoli & Cavasola Scamoni*: «L'attenzione rivolta



Augusta Ciminelli

alle necessità delle imprese è senz'altro indice di un diverso e più moderno approccio alla questione giustizia in Italia, e questo è un ottimo segnale. Se poi gli effetti sperati si realizzeranno davvero è solo il tempo a poterlo dire. Certo le precedenti esperienze di sezioni specializzate non hanno dato notevoli frutti, come dimostra la stessa cancellazione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, sulle cui ceneri sono oggi sorti i nuovi Tribunali delle imprese».

## L'esperienza milanese ha funzionato

Cauto nel dare un giudizio sui risvolti concreti dei nuovi organismi anche Alessandro Villani, partner di *Linklaters*: «A mio avviso è ancora presto per dire se le sezioni specializzate riusciranno a migliorare il servizio dei tribunali verso le imprese. La normativa è entrata in vigore solo da pochi giorni e bisognerà attendere

## LE SEDI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA ISTITUITE PRESSO TUTTI I TRIBUNALI E CORTI D'APPELLO CON SEDE NEI CAPOLUOGHI DI REGIONE, OPERATIVE DAL 20 SETTEMBRE 2012

Ancona
Bari
Bologna
Brescia
Cagliari
Campobasso
Catania
Catanzaro
Firenze
Genova
L'Aquila

Milano
Napoli
Palermo
Perugia
Potenza
Roma
Torino (competenza Val d'Aosta)
Trento
Trieste
Venezia

almeno due-tre anni per avere i primi risultati e per capire se l'introduzione delle sezioni specializzate abbia effettivamente portato un migliora-



Vincenzo Giangiacomo

mento (quantomeno sotto il profilo qualitativo) del servizio giurisdizionale alle imprese. Ci

sono tribunali, come quello di Milano, dove già esistono sezioni specializzate, per esempio proprio in materia societaria, quindi è ragionevole pensare che, quantomeno in questi casi, il cambiamento non sarà particolarmente rilevante.

Sull'esempio della ottava sezione del Tribunale di Milano ha insistito anche Salvatore Nolasco socio di *Carnelutti*: «Sull'introduzione dei Tribunali delle imprese sono d'accordo con molti miei colleghi, sarà un decisivo miglioramento, in quanto assicurerà che le cause vengano affidate a magistrati dotati di una competenza specifica in diritto societario o comunque collegata alla vita delle imprese. Non bisogna dimenticare che la giustizia è un servizio e che la possibili-

tà di usufruire di magistrati competenti, come lo sono quelli dell'ottava sezione del Tribunale civile di Milano (sulla quale confluiranno le controversie societarie di tutta la Lombardia, tranne quelle di Brescia che ne avrà uno ad hoc), è sicuramente una garanzia di avere una controparte competente ed efficace».

Che nei Tribunali di Roma e Milano si parla già da un ottimo livello di preparazione ne è convinta anche Augusta Ciminelli: «In queste due città, già da tempo, vi sono sezioni "dedicate" alle questioni societarie. In altri tribunali invece, un giudice si trova a dover decidere su controversie un giorno di diritto commerciale ed il giorno successivo di diritto successorio. Questo non è necessariamente un aspetto che incide sulla qualità delle decisioni, ma una maggiore razionalizzazione certamente gioverà».

## Molto del successo dipenderà dalla competenza dei giudici

Per quanto riguarda la riduzione dei tempi di risoluzione delle controversie societarie Andrea de Santis, partner di *Macchi di Cellere Gangemi*, ha sottolineato: «Le prime controversie societarie instaurate a seguito di tale riforma beneficeranno molto probabilmente di tempi di definizione più rapidi; questo specialmente in considerazione del fatto che le nuove sezioni specializzate partiranno senza avere cause pendenti. Per quanto riguarda il futuro, la riduzione dei tempi dipenderà in gran parte dal numero e dall'effettiva specializzazione dei giudici appartenenti alle sezioni specializzate nonché dall'efficienza delle strutture a supporto della macchina giudiziaria (cancellerie, disponibilità di aule, supporti informatici ecc.). Saranno, tuttavia, certamente penalizzati

## IL CONTRIBUTO UNIFICATO PER SRL E SPA RADDOPPIA

Valore della controversia	Contributo unificato Tribunale Ordinario	Contributo unificato Tribunale delle Imprese
Fino a € 1.100,00	€ 37,00	€ 74,00
Superiore a € 1.100,00 fino a € 5.200,00	€ 85,00	€ 170,00
Superiore a € 5.200,00 fino a € 26.000,00	€ 206,00	€ 412,00
Superiore a € 26.000,00 fino a € 52.000,00	€ 450,00	€ 900,00
Superiore a € 52.000,00 fino a € 260.000,00	€ 660,00	€ 1.320,00
Superiore a € 260.000,00 fino a € 520.000,00	€ 1.056,00	€ 2.212,00
Superiore a € 520.000,00	€ 1.466,00	€ 2.932,00

## *Solo il tempo dirà se l'esperimento funziona e se le controversie in materia societaria dureranno meno rispetto a oggi*



Andrea de Santis



Alessandro Villani



Salvatore Nolasco

i contenziosi non toccati dalla riforma che, contando su meno giudici (pare di capire che la riforma, almeno nelle intenzioni del legislatore, debba essere a costo zero) dureranno presumibilmente di più.

### C'è un rischio allungamento dei tempi processuali

Alcune perplessità, specialmente sul lungo periodo, sono state invece espresse da Alessandro Villani: «Credo che in prima battuta i tempi potrebbero addirittura allungarsi. Per il momento, infatti, non

è previsto il reclutamento di nuovi giudici, mentre il carico di lavoro per i magistrati dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia, dove le nuove sezioni specializzate sono state istituite, è destinato a crescere proprio in ragione dell'ampia competenza che la normativa ha attribuito alle nuove sezioni specializzate. Infine, le sezioni specializzate verranno istituite presso i tribunali capoluogo. Di conseguenza alle sedi di medie dimensioni, come Bologna, Torino, Venezia, confluiranno molte controversie dai vari tribunali di provincia,

aumentando ulteriormente il numero delle cause assegnate alle nuove sezioni».

Sul fatto che la creazione di un nucleo di alta specializzazione sarà, o meno, in grado di emettere decisioni di qualità superiore rispetto all'attuale, Vincenzo Giangiacomo è fiducioso. «Di sicuro il nuovo sistema porterà a un'uniformità maggiore nella giurisprudenza, data la concentrazione dei soggetti decidenti, ed è senz'altro positivo. Ciò infatti garantisce agli operatori e agli utenti del sistema giustizia un maggior grado di prevedibili-

tà degli esiti e quindi fungerà di fatto da «deterrente naturale» (insieme all'aumento dei costi per la giustizia in tali materie) per litigiosi dall'esito legato a orientamenti giurisprudenziali eterogenei», dice Giangiacomo. «Quanto alla qualità

delle decisioni, i giudici che compongono le nuove sezioni specializzate devono essere scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, dunque è legittimo attendersi che il livello sia alto. Se poi esso sarà superiore all'attuale non è facile dirlo, certo l'eterogeneità delle competenze attribuite alle nuove sezioni, che spazia dal diritto societario in senso stretto, al diritto d'autore, alla concorrenza sleale fino al diritto antitrust lascia spazio a qualche dubbio sul grado di specializzazione che potrà

essere raggiunto nelle singole materie».

I professionisti hanno mostrato molta prudenza nel commentare riguardo possibili problematiche e potenziali migliorie applicabili a questi nuovi organismi. «Sinceramente, credo che le norme siano state redatte in maniera corretta», dice Nolasco, «l'esito poi dipenderà da come in concreto verranno portate avanti e applicate in primis negli uffici e dagli avvocati che devono metterci del loro per aiutare i giudici in maniera costruttiva. L'impostazione che è stata data è buona, dipenderà poi da come sarà applicata».

Ancora più cauto è de Santis: «Al momento, tutto dipende dal numero dei procedimenti che interesseranno i nuovi Tribunali. Certo è che, con una competenza così allargata, se non verrà aumentato il personale dei tribunali in questione potrebbero sorgere grosse difficoltà nella definizione delle controversie. Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere percorsi formativi e/o di aggiornamento per i giudici che entreranno a far parte di tali sezioni specializzate».

Riproduzione riservata

## TUTTE LE COMPETENZE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA D'IMPRESA

### I nuovi tribunali delle imprese sono competenti:

- Nelle controversie in materia di proprietà industriale
- In relazione alle società per azioni e in accomandita per azioni - di cui ai Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile - ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, nelle controversie:
  - a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
  - b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o a ogni altro negozio avente a oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
  - c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
  - d) tra soci e società;
  - e in materia di patti parasociali;
  - f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
  - g) aventi a oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
  - e relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3 (in materia di società cd. controllate, in quanto sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa), all'articolo 2497-septies (di società o ente che, fuori dalle ipotesi di controllo cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti), all'articolo 2545-septies (di contratti relativi a «gruppi cooperativi paritetici» ovvero gli accordi con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese);
  - i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una delle citate società di cui ai Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
  - nelle cause di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 (comma 1, lett. c) cioè alle azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché ai ricorsi per ottenere provvedimenti d'urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni sulla concorrenza di cui ai titoli dal I al IV della stessa legge n. 287 (sostanzialmente le norme sulle intese restrittive della concorrenza, l'abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione);
  - le controversie per la violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
  - in materia societaria è prevista la competenza delle sezioni specializzate su specifiche controversie relative anche:
    - alle società a responsabilità limitata (srl);
    - alle società per azioni europee (SE) di cui al Reg. (CE) n. 2157 del 2001;
    - alle società cooperative europee (SCE) di cui al Reg. (CE) n. 1435 del 2003;
    - alle «stabili organizzazioni nel territorio dello stato delle società costituite all'estero»;
  - Le cause relative a rapporti societari, compresi quelle concernenti l'accertamento, la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni alla delibera dell'assemblea di riduzione del capitale sociale delle spa e delle srl (articoli 2445, terzo comma, e 2482, secondo comma, c.c.), le opposizioni all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di destinazione di un patrimonio della società ad uno specifico affare (art. 2447-quater, secondo comma, c.c.), le opposizioni alla revoca dello stato di liquidazione della società (art. 2487-ter, secondo comma, c.c.), le opposizioni alle fusioni di società da parte dei creditori e dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti (artt. 2503 e 2503-bis, c.c.), le opposizioni alla scissione delle società (art. 2506-ter c.c.);
  - Nelle cause in materia di patti parasociali, anche a quelli non regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile.
  - Nelle cause che presentano ragioni di connessione con quelle sopraindicate